

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

ACC

10000/144/152

10000/144/152

FINANCE
DEC. 1942 - FEB. 1945

Translation

ED/CWW/vv

3^c / 3Ministry of Public Instruction
Direction of Personnel
and General Affairs. -To The Ministry of the Treasury
General State Accountancy, through
Central Accountancy.

Rome 8 Feb. 1945

OBJECT : Supplementary allotment of funds.
Cap. 25.

To pay for hiring and running cars at the disposal of RR. Provveditori agli Studi, this Ministry, at first, allotted 300,000 lire, and later made two further allotments of 100,000 and 300,000 lire, in proportion as the liberated provinces increased and successively were handed over to Italian administration.

At present, for a total of 36 provinces under our administration, we dispose of 700,000 lire. However this fund, according to evidence received from Provveditorati under our dependency, has resulted absolutely inadequate.

It is well known that in all localities under our administration, the most essential means of communication are lacking, and on the other hand it is clear that RR. Provveditori agli Studi are obliged, in order to reorganize schools and to put them into necessary working order, to be frequently on the spot for supervision.

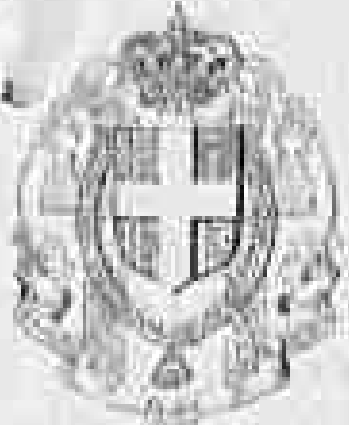
Such a situation has been examined with attention also by the Allied Headquarters, which in its letter of November 16th 1944 represented to our Ministry that, on the basis of the service's irreducible needs, RR. Provveditori should have at their disposal at least 3000 lire a month to cover hire of cars. And as the provinces now under Italian administration are now 36, the sum needed would amount to 1,300,000 lire.

We therefore beg your Hon. Ministry to examine, with particular benevolence, the possibility (taking into consideration what we have stated above) of ordering another allotment in addition to the fund inscribed in the budget, in chapter 25, of 600,000 lire; the same fund to be increased eventually, following the act of transmittal to Italian authorities of the remaining provinces.

We trust our request may be speedily accepted.

THE MINISTER

V. Arengio Ruiz



Ministero della Pubblica Istruzione
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale per l'Amministrazione del Personale
Direzione Generale Media Tecnica

Direzione _____ *Sez.* _____
Prot. N° _____ *Allegati* _____
Risposta al file _____
Dir. _____ *N°* _____
Oggetto: Assegnazione sup-
 pletiva di fondi
 Cap. 23

Roma 8. 2. 1945.

MINISTERO DEL TESORO
 Ragioneria Generale dello Stato
 per il tramite della Ragioneria
 Centrale

R O M A

Per la spesa di noleggio e funzionamento automezzi a disposizione dei RR.Provveditori agli Studi, codesto Ministero assegnò in un primo tempo L.300.000, con due ulteriori apporti di L.100.000 e 300.000, proporzionalmente cioè all'aumento delle provincie liberate e successivamente passate all'amministrazione italiana.

Attualmente, per un complesso di 36 provincie amministrate, si ha una disponibilità di L.700.000.

Senonchè tale fondo, per evidenti segni pervenuti dai Provveditorati dipendenti, si è palesato assolutamente insufficiente.

E' noto infatti che in tutte le località amministrate direttano i mezzi di comunicazione più indispensabili e d'altra parte è evidente che i RR.Provveditori agli Studi sono costretti ad effettuare frequenti sopralluoghi per la riorganizzazione e l'indispensabile funzionamento delle scuole.

Cra, tale situazione è stata oggetto di attento esame anche da parte del Comando Alleato, il quale con lettera del 16 novembre 1944 ha fatto presente a questo Ministero che in base alle inderogabili esigenze di servizio dovrebbero essere poste a disposizione dei RR.Provveditori un minimo di L.3000 mensili, per la spesa dell'autonoleggio. E poichè le provincie attualmente amministrate dall'autorità italiana sono 36 il fabbisogno sarebbe di L.1.300.000.

Si prega quindi codesto On.le Ministero di voler esaminare con particolare benevolenza la possibilità, avuto riguardo alle considerazioni sopra esposte, di disporre un'ulteriore integrazione del fondo stanziato in bilancio sul Cap.23,

di L.600.000. Salvo ad aumentare il fondo stesso proporzionalmente all'atto del passaggio all'autorità italiana delle rimanenti provincie.

Si confida nel sollecito accoglimento della richiesta suddetta.

IL MINISTRO

V. Arangio-Ris

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
Education Subcommittee
A-0 394

ED/CW/cn

ED/3W/3.0/AC

16 gennaio 1945

OGGETTO : Capacita' giuridica della donna.

AL : Ministero del Tesoro
Ragioneria Generale dello Stato
Roma.

Si prega questo On. Dicastero a voler fornire i seguenti ragguagli circa la capacita' giuridica della donna. Si prega rispondere alle seguenti domande:

1) Esistono norme legislative che stabiliscono un trattamento economico inferiore per le donne impiegate rispetto a quello degli impiegati maschi?

2) Esiste tale differenziazione di trattamento economico per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato o degli Enti statali o parastatali che abbiano gli stessi titoli e occupino la stessa posizione?

Devenuto rispondere a queste domande non piu' tardi di giovedi' 18 gennaio sara' molto grato se vorranno darci una risposta immediata.

CARLETON W. WASHBURN
Major, A. U. S.
A/Director of Education.

APPUNTO per il Comando Alleato
(Sottocommissione per l'Educazione)

Pagamento Commissioni.

Per il pagamento delle Commissioni occorre anzitutto predisporre il Decreto di nomina dei componenti e durante il funzionamento ^{provvedere} alla compilazione dei verbali delle adunanze. In base a tali verbali dovrà poi essere compilato lo elenco delle presenze per la liquidazione dei relativi gettoni, nella misura di L. 19,35 e 27,10 per gettone (a seconda che si tratti di appartenenti o estranei all'Amministrazione Statale).

I fondi occorrenti sono prelevabili sull'apposito capitolo del bilancio (Voce: Commissioni e Missioni).

Che se poi il quesito fosse inteso a precisare le modalità per il pagamento delle persone incaricate dall'ex Ministro Prof. Onofrio dell'espletamento di mansioni di segreteria (senza un regolare decreto di nomina) per la defascistizzazione in base alle vecchie norme ora superate dalla legge recentemente emanata; la questione rientrerebbe nella competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui faceva capo la antica Commissione unica di defascistizzazione.

Per il pagamento delle Commissioni occorre anzitutto predisporre il Decreto di nomina dei componenti e durante il funzionamento ^{provvedere} alla compilazione dei verbali delle adunanze. In base a tali verbali dovrà poi essere compilato lo elenco delle presenze per la liquidazione dei relativi gettoni, nella misura di L. 19,35 e 27,10 per gettone (a seconda che si tratti di appartenenti o estranei all'Amministrazione Statale).

I fondi occorrenti sono prelevabili sull'apposito capitolo del bilancio (Voce: Commissioni e Missioni).

^ ^ ^
Che se poi il quesito fosse inteso a precisare le modalità per il pagamento delle persone incaricate dall'ex Ministro Prof. Onofrio dell'espletamento di mansioni di segreteria (senza un regolare decreto di nomina) per la defascistizzazione in base alle vecchie norme ora superate dalla legge recentemente emanata; la questione rientrerebbe nella competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui faceva capo la antica Commissione unica di defascistizzazione.

APPUNTO per il Comando Alleato
(Sottocommissione per l'Educazione)

STAMPA PROGRAMMI SCOLASTICI.

Per la stampa dei programmi scolastici occorre avanzare richiesta all'Istituto Poligrafico dello Stato (Cav. Agostini) in Piazza Verdi-Roma.

L'Istituto suddetto provvederà direttamente o pure a mezzo di altra tipografia di Roma.

Per i dettagli dell'ordinazione dovrà attendersi che siano pronte le bozze di stampa.

..

AUMENTO DI DIARIE AI DIRETTORI DIDATTICI ED AGLI ISPETTORI SCOLASTICI.

Agli Ispettori scolastici e Direttori didattici, come a tutti i funzionari ed impiegati statali, è applicabile lo aumento dell'indennità di missione per l'interno del Regno, nella misura del 70%, disposto con R.D.L. 9 maggio 1944, numero 131, del quale si unisce copia.

1330
L'Istituto suddetto provvederà direttamente o

pure a mezzo di altra tipografia di Roma.

Per i dettagli dell'ordinazione dovrà attendere
si che siano pronte le bozze di stampa.

^ ^
AUMENTO DI DIARIE AI DIRETTORI DIDATTICI ED AGLI ISPETTORI
SCOLASTICI.

Agli Ispettori scolastici e Direttori didattici, come
a tutti i funzionari ed impiegati statali, è applicabile lo
aumento dell'indennità di missione per l'interno del Regno,
nella misura del 70%, disposto con R.D.L. 2 maggio 1944, n.
mero 131, del quale si unisce copia.

A P P U N T O

a) - INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO

Le provvidenze a favore del personale dello Stato, in dipendenza di offese nemiche, vennero previste dall'apposito R. D.L. del 16 dicembre 1942, n. 1498. Con successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Gabinetto) N. 9196-2694/1.3 G. 30.2 del 5 marzo 1943 vennero emanate norme integrative atte a chiarire la portata del provvedimento.

Le indennità stesse furono corrisposte nella misura prevista dal decreto fino al 30 novembre 1943: successivamente in conseguenza dell'aumento del 30% - concesso dal Governo repubblicano - anche questa indennità risentì dell'aumento in una misura lieve per il fatto che dei due elementi attivi (il terzo della diaria e la metà dell'aggiunta di famiglia) determinanti la indennità di bombardamento, solo sull'aggiunta di famiglia era operativo l'aumento del 30%. Viceversa venne anche maggiorato del 30% l'assegno temporaneo di guerra che nel calcolo giuoca come elemento passivo (in deduzione)

Attualmente l'indennità di bombardamento dovrebbe essere corrisposta secondo le norme emanate dallo stesso Comando Alleato (circolare n. 1-5 A R/16 Allied Military Government Finance Division Rome Region A.C.C.).

Però la questione, in qualche punto, si presenta di dubbia interpretazione e lascia indecisi gli uffici preposti alla liquidazione delle indennità stesse.

Sarebbe opportuno coordinare in un unico testo le norme e le istruzioni che sono state fin qui emanate dal Comando Alleato e dagli Uffici finanziari (Intendenza di Finanza e Ragione Generale dello Stato).

Le provvidenze a favore del personale dello Stato, in dipendenza di offese nemiche, vennero previste dall'apposito R. D.L. del 16 dicembre 1942, n. 1498. Con successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cabinetto) N. 9196-2694/1.3 G. 30.2 del 5 marzo 1943 vennero emanate norme integrative atte a chiarire la portata del provvedimento.

Le indennità stesse furono corrisposte nella misura prevista dal decreto fino al 30 novembre 1943: successivamente in conseguenza dell'aumento del 30% - concesso dal Governo repubblicano - anche questa indennità risentì dell'aumento in una misura lieve per il fatto che dei due elementi attivi (il terzo della diaria e la metà dell'aggiunta di famiglia) determinanti la indennità di bombardamento, solo sull'aggiunta di famiglia era operativo l'aumento del 30%. Viceversa venne anche maggiorato del 30% l'assegno temporaneo di guerra che nel calcolo giuoca come elemento passivo (in deduzione)

Attualmente l'indennità di bombardamento dovrebbe essere corrisposta secondo le norme emanate dallo stesso Comando Alleato (circolare n. 1-5 A R/16 Allied Military Government Finance Division Rome Region A.C.C.).

Però la questione, in qualche punto, si presenta di dubbia interpretazione e lascia indecisi gli uffici preposti alla liquidazione delle indennità stesse.

Sarebbe opportuno coordinare in un unico testo le norme e le istruzioni che sono state fin qui emanate dal Comando Alleato e dagli Uffici finanziari (Intendenza di Finanza e Ragioneria Generale dello Stato).

b) - STIPENDI

La predetta circolare n. 1 (5 A R/16) del A.C.C. fissa le norme provvisorie circa gli stipendi e salari ai dipendenti sta tali in conseguenza degli aumenti calcolati in ragione del 70% per le prime 1.000 lire, del 60% per le seconde, del 30% delle terze e successivamente del 20 e del 10% per le quarte e quinte migliaia (con un massimo di L. 1.900 per gli stipendi eccedenti le L. 5.000) sul complessivo ammontare per stipendio base, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra, agguanta di famiglia ed indennità di bombardamento in godimento al 30 novembre 1943.

Tale ammontare va considerato come emolumento a se stante e non è pensionabile.

Gli stipendi in godimento al 30 novembre 1943 come da pron tuario allegato, vennero disposti con R.D.L. 8 luglio 1943, numero 610 con decorrenza 1° luglio stesso anno. Successivamente gli stessi assegni vennero aumentati del 30% a partire del 1° dicembre in conseguenza del decreto legislativo 8 dicembre 1943, n. 796 (pmre allegato in copia)) del sedicente Governo Repubblicano.

3 / 3

Il Ministro delle Finanze

Visti gli art.18 e 21 ,secondo comma, del R.D. 4 maggio 1920 n.° 567,concernente l'applicazione dei diritti erariali e dei diritti addizionali sui biglietti per pubblici spettacoli

d e c r e t a

A decorrere dal 1944 avranno effetto nella provincia di Palermo le disposizioni dell'art.18 del R.D.4 maggio 1920 n.°567 per quanto concerne i biglietti venduti per gli spettacoli e trattenimenti di cui agli art.12 e 16 dello stesso decreto,modificato con successivo decreto 5 giugno 1920 n.°767 e per i biglietti delle scommesse indicati all'art.86 della legge sulle tasse di bollo testo unico 6 gennaio 1918 n.°135.

R.D.L. 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.-

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R.D. 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R.D.L. 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R.D.L. 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il R.D.L. 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il R.D.L. 2 dicembre 1943, n. 14/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli artt. 1, 5 e 6 del R. D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12% disposte dai RR. DD.LL. 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti per i viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

(2)

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiorazione ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonché per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

~~Visto~~ Dato a Salerno, 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto:

IL GUARDASIGILLI: ARANGIO-RUIZ

R.D.L. 16 dicembre 1942 n. 1498

Provvidenze a favore di personale dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1942 n. 309.

Art. 1 - Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che la sovvenzione, così determinata, sia d'importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

Art. 2 - Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo - che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione nel primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

2)

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire ventidue nè superiore alle sessanta giornaliere.

(Abrogato dal R.D.L. 13.12.1943, n. 24/B e così sostituito:

La corresponsione delle indennità giornaliere di cui al primo comma del presente articolo è sospesa per tutto il personale quando nella sede di servizio non si siano verificati da due mesi offese belliche (in vigore dall'1-1.1944.)

Art. 3 - Le disposizioni dei precedenti art. 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta; in aggiunta alle normali indennità di trasferimento - esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, e disposizioni analoghe - l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

Art. 4 - Le indennità di cui ai precedenti art. 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R. decreto legge 19 maggio 1941, n. 583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermao o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla legge 24 marzo 1942, n. 399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

Art. 5 - Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato, o dalle Provincie o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste in relazione alla posizione civile.

Art. 6 - In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei Comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona, con decorrenza dal 1° dicembre 1942.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'Interno d'intesa col Ministro per le Finanze.

Art. 7 - Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

./.

3)

Il presente decreto, ferme restando le decorrenze previste nei precedenti articoli, ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1942

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto il Guardasigilli : Grandi

Registrato alla Corte dei Conti, addì 31 dicembre 1942 Atti del Governo
registro 452 - foglio 150 - Mancini

Aumento degli stipendi a favore dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

I L D U C E

CAPO DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per le Finanze.

D E C R E T A :

Art. 1

Sono aumentate del trenta per cento le misure delle competenze fisse in vigore al 30 novembre 1943 a titolo di stipendio, salario, paga o retribuzione, supplemento di servizio attivo, sovrappaghe, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità per caro viveri, e altre analoghe, a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo.

Valgono per l'aumento previsto dal precedente comma, in quanto applicabili, e con le decorrenze risultanti dal presente decreto, le disposizioni dell'art. 1, 3, primo e secondo comma, e 5 della Legge 16 aprile 1940, n. 237.

L'aumento medesimo non ha effetto sulle indennità e competenze previste dall'art. 6 del decreto legge 14 aprile 1934, n. 551 convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, ancorchè dette indennità e competenze siano raggugliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati al primo comma del presente articolo.

Art. 2

Il precedente articolo 1 non si applica per i personali in attività di servizio per i quali sia stato stabilito dopo l'8 settembre 1943 per gli assegni di carattere fisso un trattamento particolare.

Art. 3

Sono aumentate del trenta per cento le misure delle pensioni ordinarie dirette e di reversibilità, comprese quelle privilegiate, e dei relativi assegni di caroviveri o supplementari temporanei, liquidate o da liquidarsi a carico delle Amministrazioni dello Stato per cessazioni dal servizio o per morte avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore al presente decreto.

Si osservano per l'aumento concesso ai sensi del presente articolo la norme e modalità previste dagli articoli 5-7 e 8 della legge 16 aprile 1940, n. 237, e degli art. 9 - ultimi due commi e 10 - ultimi tre commi - del decreto legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, in quanto applicabili.

./.

D E C R E T A :

Art. 1

Sono aumentate del trenta per cento le misure delle competenze fisse in vigore al 30 novembre 1943 a titolo di stipendio, salario, paga o retribuzione, supplemento di servizio attivo, sovrappaghe, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità per azioni dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo.

Valgono per l'aumento previsto dal precedente comma, in quanto applicabili, e con le decorrenze risultanti dal presente decreto, le disposizioni dell'art. 1, 3, primo e secondo comma, e 5 della legge 16 aprile 1940, n. 237.

L'aumento medesimo non ha effetto sulle indennità e competenze previste dall'art. 6 del decreto legge 14 aprile 1934, n. 561 convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati al primo comma del presente articolo.

Art. 2

Il precedente articolo 1 non si applica per i personali in attività di servizio per i quali sia stato stabilito dopo l'8 settembre 1943 per gli assegni di carattere fisso un trattamento particolare.

Art. 3

Sono aumentate del trenta per cento le misure delle pensioni ordinarie dirette e di reversibilità, comprese quelle privilegiate, e dei relativi assegni di caroviveri o supplementari temporanei, liquidate o da liquidarsi a carico delle Amministrazioni dello Stato per cesazioni dal servizio o per morte avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore al presente decreto.

Si osservano per l'aumento concesso ai sensi del presente articolo le norme e modalità previste dagli articoli 6-7 e 8 delle leggi 16 aprile 1940, n. 237, e degli art. 9 - ultimi due commi e 10 - ultimi tre commi - del decreto legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, in quanto applicabili.

./.

I limiti stabiliti dai commi secondo e terzo dell'art. 2 del decreto legge 8 luglio 1943, n. 610 si intendono aumentati del 30 per cento.

Art. 4

Il disposto del precedente articolo 1 ha efficacia a favore dei segretari provinciali e dei segretari comunali in attività di servizio.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le opere nazionali e gli altri enti, istituti, società ed aziende, considerati nel primo comma dell'art. 11 del decreto legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, sono altresì autorizzati ad estendere al personale dipendente in attività di servizio, mediante deliberazione dei competenti organi, il disposto di cui allo stesso articolo con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dall'articolo medesimo.

Salva l'applicazione del precedente comma secondo, resta fermo il divieto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 16 aprile 1940 n. 237.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 5

Con decreti del Ministero per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 dicembre 1943 e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra; peraltro l'aumento sulle pensioni dirette o di reversibilità è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di pensione interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 novembre 1943.

Art. 7

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazz. Uff. d'Italia e inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quarier Generale, addì 8 dicembre 1943-XXII

MUSSOLINI

IL MINISTERO PER LE FINANZE

Pellegrini

V. il Guardasigilli : f.to Pisenti

